



## COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

COD. FISCALE E PART. IVA 00168480242

R. O. n.

P. L.: R. O. n.

**OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE – Interventi per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici determinati dalle emissioni del traffico veicolare; Limitazioni al movimento di alcune categorie di veicoli nella giornata del 18 marzo 2007.**

### IL DIRIGENTE DEI SERVIZI DI STAFF- POLIZIA LOCALE

#### Premesso che:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A), approvato dalla Regione Veneto con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004, sulla base della valutazione preliminare della qualità dell'aria, ha suddiviso il territorio regionale in zone A, B e C, secondo un ordine decrescente di criticità;
- nella provincia di Vicenza tra il 2005 ed il 2006 solo i n. 6 Comuni classificati in zona A per le polveri sottili hanno adottato misure ed azioni per contrastare i fattori inquinanti quali le emissioni del traffico, degli impianti di riscaldamento e delle attività produttive;
- l'efficacia di tali misure si è tuttavia rivelata limitata perché l'inquinamento atmosferico riguarda tutta la pianura padana e non solo un numero contenuto di Comuni;
- la Regione Veneto, sentiti nel corso del 2006 i Tavoli Tecnici Zonali provinciali (TTZ) ed il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), con deliberazione G.R.V. n. 3195 del 17.10.2006 ha approvato una nuova zonizzazione del territorio - basata su criteri tecnici e di omogeneità di zona - che ha comportato una riclassificazione in zona A (a criticità elevata) della maggior parte dei Comuni veneti;
- in base a detta classificazione il Comune di Bassano del Grappa rientra in zona "A", ovvero in una zona in cui sussiste il rischio di superamento dei valori limite di 24 ore per la protezione della salute umana per il PM<sub>10</sub> (50 µg/m<sup>3</sup> da non superare per più di 35 volte nell'anno 2006) e il valore annuale da rispettare (pari a 40 µg/m<sup>3</sup>);

#### Visto:

- I livelli di concentrazione della frazione delle particelle sospese PM<sub>10</sub> rilevati dalle stazioni con prelevatori sequenziali nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2006;
- Che alla data del 31 dicembre 2006, su un totale di 283 giorni di misura, il totale delle giornate di superamento del valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per il PM<sub>10</sub> (50 µg/m<sup>3</sup> da non superare per più di 35 volte nell'anno 2006) è stato di 65;

- Che il 02 febbraio 2007 sono stati raggiunti n. 23 giorni in cui non è stato rispettato il valore limite di 24 ore delle concentrazioni di PM<sub>10</sub> per la protezione della salute umana;
- Che, ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, dal 1° gennaio 2005 per il PM<sub>10</sub> il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana è di 50 µg/m<sup>3</sup>, da non superarsi per più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- Il D.L.vo 4 agosto 1999, n. 351 *“Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente”*;
- Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60 *“Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”*;
- Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 1° ottobre 2002, n. 261 *“Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351”*;
- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 *“Nuovo codice della strada”* e relativo Regolamento;
- L'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'Ambiente del 21 aprile 1999, n. 163 *“Regolamento recante norme tecniche per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”* che prevede, fra l'altro, che i comuni ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento, individuate dalle regioni, per i quali la situazione meteorologica e l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli di attenzione o degli obiettivi di qualità, sono tenuti ad applicare misure di limitazione della circolazione;
- La Circolare del Ministero dell'Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR *“Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”*;
- L'art. 39 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60;
- La delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, avente per oggetto *“I veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico sono esonerati da qualsiasi restrizione della circolazione”* e la successiva del delibera di Giunta Regionale dell'11 aprile 2006, n. 963 che modifica il punto 2) della precedente delibera per cui : *“i veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale”*;

- Le decisioni assunte dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, costituito ai sensi dell'art. 4 della Normativa Generale del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, nella riunione del 6 febbraio 2007 dove è stato presentato l'Accordo tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, le Province Autonome di Trento e Bolzano, la Repubblica e Cantone del Ticino per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- L'esito della riunione del Tavolo Tecnico Zonale del 13 febbraio 2007, convocato dall'Amministrazione Provinciale presso Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore;
- L'art. 33 della Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 *"Norme per la tutela dell'ambiente"* e successive modificazioni e integrazioni;
- L'art. 50, c. 10, e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

### **Richiamati**

- Il Decreto sindacale N. 26978/04 del 16.11.2004, con il quale il Sindaco ha attribuito al Segretario Generale l'incarico dirigenziale dell'Area di Staff e Polizia Locale;
- Le Ordinanze disciplinanti le ZTL "Via Roma" e "P.tto Montecchio" ;
- L'Ordinanza disciplinante la circolazione nei giorni prefestivi e festivi nelle Vie Gamba, Pusterla e Ferracina;
- L'Ordinanza disciplinante la circolazione nei giorni prefestivi e festivi in "Zona Angarano";
- L'Ordinanza che vieta la circolazione nel Centro Storico nei giorni prefestivi e festivi ad eccezione dei veicoli autorizzati, dei residenti, di soccorso, di servizio pubblico, di polizia, antincendio, delle FF.AA., della nettezza urbana e delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;

### **Considerato:**

- Che le sorgenti mobili sono una delle cause della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- Che è fondamentale ridurre il più possibile la circolazione veicolare per contenere e limitare il fenomeno del "risollevamento" delle polveri, dovuto al moto d'aria prodotto dal continuo movimento dei veicoli che reimmette in sospensione le polveri depositate al suolo, aumentando la loro concentrazione;
- Che, come stabilito dalle finalità del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 *"Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, è compito delle autorità competenti "mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi."*;
- Che è doveroso prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;

- Che per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche con l'adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;
- Che nel "Centro Storico", in "Zona Ponte Alpini" ed in "Zona Angarano" le Ordinanze che disciplinano la circolazione nei giorni prefestivi e festivi non consentono deroghe né ai veicoli ecologici e nemmeno ai veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, e tenuto conto che nel presente provvedimento vengo inserite solamente alcune ulteriori arterie non si ritiene necessario consentire il transito ai veicoli sopraccitati;

## O R D I N A

**IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE - NELLA GIORNATA DI DOMENICA 18 MARZO 2007 - DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18.00, DI TUTTI I VEICOLI MOSSI A COMBUSTIONE INTERNA (CATALIZZATI E NON CATALIZZATI) NELLE ARTERIE DEL TERRITORIO COMUNALE SPECIFICATE NELL'ELENCO AL PUNTO A), CON LE ECCEZIONI SPECIFICATE AL PUNTO B) E CON LE MODALITÀ STABILITE AL SUCCESSIVO PUNTO "C".**

### **A) "ARTERIE INTERDETTE ALLA CIRCOLAZIONE":**

Viale dei Martiri e Discesa Liberazione; P.tta Zaine; Via e Vicolo Bonamigo; Via Callegherie Vecchie; Piazza Terraglio; Piazza Castello degli Ezzelini; Via Salita del Margnan; Via Pusterla; Via e Vicolo Gamba; Via Bricito; Via e Vicolo Menarola; Via Schiavonetti; Piazza Montevecchio; Via Ferracina; Vicolo XX Settembre; Via Barbieri; Via da Ponte, tratto compreso tra Via Barbieri e vicolo da Ponte; Via Museo; Piazza Garibaldi; Via Vittorelli; Via Vendramini; V.lo della Torre; Via S. Bassiano; Via Roma, da Via dell'Angelo a Piazza Libertà; Piazza Libertà; Via e Vicolo Matteotti; Via Portici Lunghi; Via Bellavitis; Via Campomarzio; Via Verci; Via Marinali; P.tta Poste; Via e Vicolo Mure del Bastion; P.tta dell'Angelo; Via dell'Angelo; ed inoltre Via Angarano, tratto compreso tra Viale Scalabrini e il Ponte Alpini; Vicolo Angarano; Via S. Donato; Via Via e Vicolo Macello; Via Minardi; Via Volpato, tratto compreso tra Via Angarano e Via Colombare; Via don L. Soldà.

### **B) "ECCEZIONI" :**

sono **esclusi** dal presente provvedimento

- 1) I veicoli ad emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
- 2) Gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"; autoveicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli con targa **non civile** (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione si applica quanto previsto dal comma 1. dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- 3) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio di visita domiciliare, muniti di apposito contrassegno distintivo; veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale;
- 4) autobus adibiti a servizio pubblico;
- 5) taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;

- 6) veicoli degli Enti Locali; ETRA S.p.a.; U.L.S.S; ARPAV; POSTE; ENEL; Istituti di Vigilanza privata e veicoli adibiti esclusivamente al **pronto intervento** su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua - luce - gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.); adibiti al trasporto di derrate deperibili; farmaci; nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'ambito dell'elencazione di cui all'art. 1, lettera a), b) c) d) ed e) della legge 12.6.1990 "*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.*" (compresi i veicoli al servizio dei mezzi d'informazione privata), purché siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto;
- 7) veicoli adibiti al servizio di portatori di handicap (munite di contrassegno); di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili; cure, analisi e visite mediche;
- 8) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
- 9) veicoli adibiti a battesimi, cerimonie nuziali o funebri e al seguito;
- 10) I veicoli degli ospiti degli alberghi e case d'accoglienza situati nell'area interdetta, **limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo o dalla casa d'accoglienza**, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;

In mancanza di contrassegni distintivi (ad esempio quelli esposti dai medici o portatori di handicap), o scritte o particolari segni di riconoscimento esterni, applicati alle fiancate della carrozzeria (come specificato al punto 6), tutti i veicoli usati per gli interventi previsti ai punti **3), 6), 7), e 8)** dovranno esporre sul cruscotto, in modo ben visibile, una **dichiarazione della ditta o autocertificazione** del conduttore delle motivazioni del pronto intervento e del percorso. La dichiarazione della ditta o l'autocertificazione è prevista anche per i veicoli dei lavoratori turnisti, residenti o con sede di lavoro nel territorio comunale interdetto alla circolazione dal presente provvedimento, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non sufficientemente coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea (nel caso il veicolo rientrasse nella classificazione "ciclomotori" o "motoveicoli", il conducente dovrà avere con sé la dichiarazione di cui sopra, da esibire a richiesta degli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Stradale che potranno, a campione, procedere alla verifica della veridicità di quanto sottoscritto).

**Per quanto attiene la possibilità di dichiarazione della ditta o autocertificazione prevista per i veicoli dei lavoratori turnisti, con percorsi e orari non sufficientemente coperti dal servizio di trasporto pubblico, è da considerarsi strettamente legata all'attività di lavoro di turnista il cui orario di inizio e/o fine turno ricada all'interno delle fasce orarie in cui è in vigore il divieto di circolazione, sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico. L'eccezione in questione non riguarda i lavoratori con orario giornaliero spezzato (mattina e pomeriggio).**

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445<sup>ii</sup>.

L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito<sup>iii</sup>.

La presente Ordinanza integra le precedenti Ordinanze che vietano la circolazione nel "Centro Storico" in "Zona Gamba-Ponte Alpini" ed in "Zona Angarano".

## C) MODALITA'

- \* Qualsiasi deviazione sarà resa nota attraverso la posa in opera di adeguata segnaletica stradale.

- \* L'apposita segnaletica sarà preparata e posta in opera a cura dell'Area Lavori Pubblici, previ accordi con il Comando di Polizia Locale.
- \* Il Comando di Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche e proroghe ad integrazione del presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

### **AVVERTE**

**Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche; della valutazione dei livelli di concentrazione degli inquinanti rilevati durante il periodo di limitazione della circolazione stradale o al verificarsi di particolari situazioni di emergenza.**

### **SANZIONI**

- chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, comma 1, lett. b) e XIII<sup>^</sup> comma del C.d.S.;
- Gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

### **MANDA:**

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
- all'Area Lavori Pubblici per l'esecuzione materiale del presente provvedimento;
- all'Ufficio Stampa per i provvedimenti di rispettiva competenza;
- al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- al Dirigente Commissariato P.S., al Comandante Compagnia Carabinieri, al Comandante Sottosezione Polizia Stradale, al Comandante Compagnia Guardia di Finanza, al Comandante Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bassano del Grappa;
- alla Direzione Generale dell'ULSS n. 3;
- alla direzione F.T.V. e all'Azienda del Trasporto pubblico locale per opportuna conoscenza;
- all'Ufficio della Motorizzazione Civile;
- alla Regione Veneto – Direzione Tutela dell'Ambiente.

### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento è il dott. Simone Maurizio Vetrano – Segretario Generale - Dirigente dei Servizi di Staff- Polizia Locale

**Bassano del Grappa 8 marzo 2007**

**F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
DIRIGENTE DI STAFF  
Dott. Simone Maurizio VETRANO**

## NOTE

---

i

### **L. 12 giugno 1990 n.146. “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”**

1. *Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà, ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione.*

2. *Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’art. 2:*

- a) *per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità; l’igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;*
- b) *per quanto concerne a libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrottranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali, e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;*
- c) *per quanto concerne l’assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti ai diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;*
- d) *per quanto riguarda l’istruzione: l’istruzione pubblica, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l’istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;*
- e) *per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l’informazione radiotelevisiva pubblica.*

ii

### **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”**

*Art. 76 (Norme penali) 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.*

## FAC SIMILE MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE

**AUTOCERTIFICAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN DEROGA AI  
PROVVEDIMENTI SINDACALI ADOTTATI NELLA STAGIONE INVERNALE 2006-2007  
PER LA RIDUZIONE DELL' INQUINAMENTO ATMOSFERICO**

Il/La sottoscritto/a (o Rappresentante legale della Ditta).....

.....

Consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all' art.76, comma 1 del *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa"*, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di utilizzare il mezzo:

- Autovettura
- Autoveicolo
- Ciclomotore
- Motoveicolo

targato .....

dalle ore ..... alle ore ..... del giorno .....

per recarsi in via

.....

con partenza da .....

per il seguente motivo:

- compiti di soccorso, paramedici e tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale
- pronto intervento su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell' acqua - luce - gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.); adibiti al trasporto di derrate deperibili; farmaci; nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all' art. 1 della legge 12.6.1990 *"Norme sull' esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati."*
- motivazioni sanitarie
- trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità
- partecipazione a battesimi, cerimonie nuziali o funebri
- lavoratori turnisti (con orario dalle.....alle.....)

In fede

.....

**N.B. LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE DOVRA' ESSERE ESIBITA A RICHIESTA DEGLI APPARTENENTI AI CORPI E SERVIZI DI POLIZIA STRADALE CHE POTRANNO, A CAMPIONE, PROCEDERE ALLA VERIFICA DELLA VERIDICITÀ DI QUANTO SOTTOSCRITTO**